



COMUNE DI CASTELLANETA
Provincia di Taranto

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del
Comune il 04/02/2014 n. 1 e rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al
19/02/2014
Li 04/02/2014

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 06 del 30/01/2014

OGGETTO: Deliberazione di G.C. n. 78 del 06/06/2013. Art.1, comma 639, della legge
27/12/2013, n. 147 (legge finanziaria anno 2014). Nuovo atto di indirizzo al
Capo Area Fiscalità locale.

Addì 30 gennaio 2014 alle ore 9,00 nella Residenza Municipale si è riunita la Giunta
Comunale sotto la presidenza del Sindaco e con l'assistenza del Segretario Generale dott.
Francesco Mancini.

Risultano presenti (P = presente; A = assente):

Avv. Giovanni GUGLIOTTI	Sindaco	P
Sig. Alfredo Oscar CELLAMARE	Vice Sindaco	P
Dr. Giuseppe Nicola ANGELILLO	Assessore	P
Dr. Gianrocco DE MARINIS	Assessore	P
Dott.ssa Anna Rita D'ETTORRE	Assessore	P
Sig. Alessandro RUBINO	Assessore	P

Su relazione del Sindaco in base all'istruttoria tecnica effettuata dal Capo Area Fiscalità locale

LA GIUNTA

Vista la relazione del Capo Area Fiscalità locale, acquisita al prot. N. 3065 in data 30.1.2014 che qui si intende integralmente richiamata in punto di fatto e di diritto, con la quale egli ha chiesto alla Giunta comunale di formulare un nuovo atto d'indirizzo per la rivisitazione degli atti relativi all'attività di gestione dell'accertamento e riscossione dei tributi comunali alla luce del nuovo quadro normativo di cui alla Legge n. 147/2013 (legge finanziaria anno 2014);

Vista la precedente deliberazione di Giunta comunale n.78 del 6 giugno 2013, confermata, nei limiti di competenza, con deliberazione di Consiglio comunale n. 25 del 27.9.2013, con cui si è stabilito di affidare, mediante gara ad evidenza pubblica, le attività di supporto per la riscossione spontanea e di accertamento (stampa, spedizione e rendicontazione) tassa sulla raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (o TARES), Imposta Comunale Propria (IMU), riscossione coattiva dei tributi comunali, delle sanzioni al Codice della Strada e di tutte le altre entrate extratributarie;

Rilevato che, nel fornire al suddetto Funzionario Responsabile di Area i relativi indirizzi, con la citata deliberazione di G.C. n. 78/2013 è stato tra l'altro previsto che il corrispettivo del servizio avrebbe dovuto essere rapportato all'aggio della riscossione spontanea e coattiva complessiva dell'imposta comunale sugli immobili (IMU), della tassa raccolta e smaltimento dei rifiuti (TARES), delle contravvenzioni al codice della strada e delle altre entrate extratributarie;

Visto che agli indirizzi forniti con la predetta deliberazione è stata data attuazione da parte del Capo Area Fiscalità locale che con determinazione n.14 del 18.7.2013 ha approvato il bando ed il relativo capitolato speciale e, contestualmente, ha indetto la gara con procedura negoziata, ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006;

Rilevato che nei termini di legge sono pervenute n. 04 istanze di partecipazione alla gara in esame, per le quali è ancora in corso la fase di valutazione dell'ammissibilità degli operatori economici;

Considerato, sulla base della sopra richiamata relazione tecnico-gestionale, che nel frattempo sono intervenute importanti novità legislative (da ultima la legge n. 147 del 27.12.2013) che hanno modificato sostanzialmente il quadro normativo di riferimento ed il sistema di accertamento e riscossione dei tributi locali, facendo ritenere ormai superato e desueto il sistema delineato negli atti di gara di cui sopra e in ordine al quale i concorrenti sono stati invitati a fornire l'offerta;

Ritenuto, sempre sulla base della sopra richiamata relazione tecnico-gestionale, che, in conseguenza, non sussiste più alcun apprezzabile interesse pubblico ad ultimare le operazioni di gara e che, al contrario, esiste un più che rilevante interesse pubblico a rivedere tutti gli atti di gara alla luce del nuovo quadro normativo in materia di tributi locali;

Considerato che, ancor di recente, la giurisprudenza ha affermato il principio secondo cui l'Amministrazione è titolare del potere, riconosciuto dall'art. 21-quinquies della legge 7.8.1990 n.241, di revocare per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel caso di mutamento

della situazione di fatto o di una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, un proprio precedente provvedimento amministrativo e, in particolare e con riguardo alle procedure ad evidenza pubblica, ha precisato che è quindi legittimo il provvedimento di revoca di una gara d'appalto, adottato in una fase non ancora definita della procedura concorsuale, ancor prima del consolidarsi delle posizioni delle parti e quando il contratto non è stato ancora concluso, ciò in quanto la ricordata disposizione ammette un ripensamento da parte dell'Amministrazione a seguito di una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario (T.A.R. Napoli V sez. 2 dicembre 2013, n. 5475).

Ritenuto, inoltre, in esecuzione dell'atto d'indirizzo di cui alla deliberazione G.C. n. 78/2013 e confermato con successiva deliberazione del C.C. n. 25/2013, di mantenere fermo l'affidamento a un soggetto esterno, iscritto all'Albo dei Concessionari, delle attività di supporto e sostegno all'Area della fiscalità per l'accertamento e riscossione, ordinaria e coattiva, delle entrate tributarie ed extratributarie;

Visti:

- l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997;
- l'art. 3 del D.L. 30.9.2005, n. 203, convertito in Legge 2.12.2005, n. 248, regolante il sistema di riscossione ordinaria e coattiva anche con riguardo alle entrate comunali;
- il D.L. n. 70/2011, come convertito nella Legge n. 106/2011;
- l'art. 10 comma 13 octies, 13 nonies e art. 14 bis del D.L. n. 201/2011, convertito in Legge n. 214/2011;
- l'art. 9 comma del D.L. n. 174/2012, convertito in Legge n. 212/2012;
- la legge di stabilità 2014;
- il D.Lgs. n. 267/2000
- il vigente Regolamento Generale delle Entrate Tributarie ;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale di Contabilità e sui Controlli Interni;

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri ai sensi dell'art. 49 – 1° comma – del D.Lgs. n. 267/2000:

☐ In ordine alla regolarità tecnica:
parere favorevole espresso dal

Responsabile della 3^a Area Fiscalità locale
Michele Galasso



☐ In ordine alla regolarità contabile:
parere favorevole espresso dal

Responsabile della 2^a Area Contabilità
Michele Galasso



a voti unanimi favorevolmente espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Per i motivi espressi narrativa che qui si intendono integralmente richiamati ed approvati:



- 1) **di prendere atto** della relazione del Capo Area Fiscalità locale, acquisita al prot. N.3065 in data 30.1.2014, che qui si intende integralmente richiamata in punto di fatto e di diritto,
- 2) **di revocare** in parte *qua* l'atto d'indirizzo di cui alla deliberazione G.C. n.78 del 6.6.2013, così come confermata con deliberazione di Consiglio Comunale n.25 del 27.9.2013, nella sola parte relativa all'individuazione dei tributi locali oggetto della procedura negoziata di gara, mantenendo, quindi, fermo l'indirizzo politico di affidare ad un soggetto esterno, iscritto all'Albo dei Concessionari, le attività di supporto e sostegno all'Area della fiscalità per l'accertamento e riscossione delle entrate tributarie ed extratributarie dell'Ente;
- 3) **di demandare** al Responsabile dell'Area Fiscalità locale, l'incarico di procedere alla revoca della gara indetta con determinazione n.14 del 18.7.2013;
- 4) **di stabilire**, come atto di indirizzo, che:
 - a) all'indizione ed espletamento della nuova gara dovrà procedersi previa riapprovazione di un nuovo bando e capitolato speciale d'appalto che tenga conto del nuovo quadro normativo introdotto dalla legge n.147 del 27.12.2013 e s.m.i. in materia di tributi locali;
 - b) nei nuovi atti di gara dovrà essere previsto che l'appaltatore del servizio debba essere remunerato con aggio sugli accertamenti e riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie in base alle somme effettivamente riscosse, nonché a compenso, a contribuente, per le attività di supporto alla riscossione (acquisizione informatica delle denunce, elaborazione e stampa elenchi annuali e straordinari, imbustamento e spedizione, rendicontazione delle entrate tributarie ed extratributarie, solleciti di pagamento, ecc.), secondo valutazioni tecniche ed economiche di competenza esclusiva del Responsabile di Area.

Dopo di che,

LA GIUNTA

a voti unanimi favorevolmente espressi nelle forme di legge;

dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

AREA FISCALITA' LOCALE

Prot. N. 3065
Del 30.1.2014

Castellaneta, lì 28.1.2014

All'Ill.mo Sig. S I N D A C O

Ai Sig.ri Componenti della Giunta Comunale

Al Collegio dei Revisori dei conti

Al Sig. Segretario Generale

Al Sig. Capo Area Contabilità

LORO SEDI

Oggetto: relazione gara per l'affidamento a un soggetto esterno delle attività di supporto sull'accertamento e riscossione coattiva dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) dell'imposta municipale propria (IMU), della tassa raccolta e smaltimento dei rifiuti (TARSU) delle contravvenzioni al codice della strada e altre entrate extratributarie.

Con deliberazione di Giunta Comunale n.78 del 6.6.2013, confermata, nei limiti di competenza, con deliberazione di Consiglio comunale n. 25 del 27.9.2013, fu espresso allo scrivente atto d'indirizzo per affidare, mediante gara ad evidenza pubblica, le attività di supporto per la riscossione spontanea e di accertamento (stampa, spedizione e rendicontazione) tassa sulla raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (o TARES), Imposta Comunale Propria (IMU), riscossione coattiva dei tributi comunali, delle sanzioni al Codice della Strada e di tutte le altre entrate extratributarie.

In esecuzione del suddetto atto d'indirizzo, con propria determinazione n. 14 del 18.7.2013 Reg. di Area, furono approvati il bando di gara, il capitolato speciale e gli altri atti di gara. La procedura di gara, regolarmente indetta, è ancora in corso di svolgimento, non essendo giunta neppure al momento dell'aggiudicazione provvisoria; infatti, allo stato, è in corso la fase di verifica della ammissione degli operatori economici partecipanti, di cui alla documentazione prevista nella busta A) del disciplinare di gara.

Nel frattempo, rispetto alla data temporale di approvazione degli atti di gara e di indizione della relativa procedura negoziata, sono intervenuti processi di riforma dei tributi locali e della

riscossione, in precedenza già avviati con il D.L. n.174/2012 e proseguiti con il D.L. n. 54/2013, il D.L. n.69/2013 e, da ultimo, con la legge di stabilità n. 147 del 27.12.2013, che ha rivoluzionato il previgente quadro normativo di riferimento dei tributi locali.

In particolare, il comma 639 della succitata legge finanziaria del 2014 ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) che si basa sul possesso di immobili e sulla fruizione dei servizi, comprende l'IMU, con l'esenzione sulle prime case, il tributo per i servizi indivisibili (TASI) a carico del possessore e dell'utilizzatore e la tassa sui rifiuti (TARI). Viene dettata, inoltre, la disciplina della TARI, prevedendo la possibilità di modulazione in relazione a tipologia dei rifiuti ed ai fabbisogni standard, copertura integrale degli investimenti, possibilità di riduzione per la raccolta differenziata delle utenze domestiche, possibilità di riduzione ed esenzione da parte del Comune. Viene dettata la disciplina della TASI, tributo per i servizi indivisibili ed ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione di un immobile a qualsiasi titolo, ivi compresa l'abitazione principale. L'aliquota base è fissata 1 per mille, il Consiglio Comunale può ridurla fino alla esclusione ovvero aumentarla, garantendo che comunque il suo gettito sommato a quello IMU non sia superiore all'aliquota massima dell'IMU fissata dalla legge. Per il 2014 non si può superare il 2,5 per mille, con spazi per riduzioni ed esclusioni. Sono dettate specifiche regole per il pagamento delle ultime quote della TARES. L'occupante, se diverso dal proprietario, versa una quota compresa tra il 10% ed il 30%. La IUC è applicata e riscossa da parte del Comune.

Alla luce del nuovo quadro normativo in materia di imposizione locale il tributo "IUC" costituisce un nuovo e differente tributo comunale e, pertanto, non può non evidenziarsi una significativa differenza tra l'oggetto, oggi esistente, del bando di gara indetto e l'oggetto di quello che potrebbe essere un nuovo contratto di appalto, necessitante di apposite modificazioni ed integrazioni rispetto a quello originariamente previsto, ciò in considerazione della oggettiva differenza dell'attività affidata, nonché degli importi derivanti dalla differenziazione del presupposto delle imposte. Nel caso di specie il mutamento radicale del quadro normativo di riferimento e l'incidenza dello stesso rispetto agli sviluppi legislativi in corso implicano, oggettivamente, un mutamento della situazione giuridica e, quindi, del pubblico interesse rispetto a quello esistente al momento dell'indizione della gara.

Al riguardo la giurisprudenza della Corte di Giustizia ha sottolineato, al fine di assicurare la trasparenza delle procedure e la parità di trattamento degli offerenti, come le modifiche sostanziali apportate alle disposizioni essenziali di un contratto di appalto devono ritenersi equivalenti ad una nuova aggiudicazione quando presentino caratteristiche sostanzialmente diverse rispetto a quelle del contratto iniziale e siano, di conseguenza, atte a dimostrare la volontà delle parti di rinegoziare i termini essenziali di tale appalto (Corte giustizia CE grande sezione, 13 aprile 2010, n. 91).

Anche la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di affermare che la modifica di un contratto di concessione di servizi in corso di validità deve ritenersi "sostanziale" qualora introduca condizioni che, se fossero state previste nella procedura di aggiudicazione originaria, avrebbero consentito l'ammissione di offerenti diversi rispetto a quelli originariamente ammessi o avrebbero consentito di accettare un'offerta diversa rispetto a quella originariamente accettata.

In concreto, anche questa giurisprudenza ritiene che, con lo svolgimento della procedura di evidenza pubblica e con la conseguente cristallizzazione, negli atti di gara, delle condizioni del contratto alla cui conclusione essa risulta preordinata, l'ente perde la disponibilità del contenuto del rapporto contrattuale che resta regolato inderogabilmente alle risultanze della gara e perde correlativamente la capacità di convenire con la controparte condizioni diverse da quelle già esternate e conosciute dai partecipanti al confronto concorrenziale; a questa stregua, è stata

2


dichiarata illegittima la rideterminazione di un elemento essenziale del contratto, ossia del suo oggetto, dopo la chiusura della procedura di evidenza pubblica (cfr. T.A.R. Brescia Lombardia, 12 gennaio 2007 n. 12).

A fronte di una situazione normativa profondamente modificata, peraltro, una volta aggiudicata la gara e contrattualizzato il rapporto (senza possibilità di rinegoziarlo, poiché non consentito dall'ordinamento in quanto violerebbe la par condicio ed i principi di imparzialità e di trasparenza) si verificherebbero certamente problemi applicativi per le previsioni contrattuali attualmente poste a base di gara, con possibilità di contenzioso assai pregiudizievoli e perniciosi in un settore così delicato per la vita dell'Ente come quello in oggetto.

Non solo, ma la stessa giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di ritenere legittimo l'esercizio del potere di revoca di un procedimento di gara anche quando sia intervenuto l'atto conclusivo dello stesso (aggiudicazione definitiva), ovvero di ritenere legittimo il provvedimento di revoca di una gara di appalto disposta in una fase non ancora definita della procedura concorsuale, ancora prima del consolidarsi di un rapporto giuridico tra le parti e quando il contratto non è stato ancora sottoscritto; ciò in quanto la legge (n. 241/1990) ammette un ripensamento da parte dell'amministrazione a seguito del mutamento della situazione originariamente assunta a base della decisione o di una nuova e diversa valutazione dell'interesse pubblico.

In questo senso è stato ripetutamente ribadito dalla giurisprudenza amministrativa che, fino a quando non sia intervenuta l'aggiudicazione, rientra nel potere discrezionale dell'amministrazione disporre la revoca del bando di gara e degli atti successivi laddove sussistano concreti motivi di interesse pubblico tali da rendere inopportuna, o anche solo da sconsigliare, la prosecuzione della gara.

La giurisprudenza esclude che, prima dell'aggiudicazione definitiva, la stazione appaltante abbia l'obbligo di comunicare l'avvio del procedimento di revoca al concorrente, anche se aggiudicatario provvisorio (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 18.7.2012, n. 4189; 21.11.2007, n.5925; 24.3.2006, n.1525). A maggiore ragione deve ritenersi insussistente l'onere di attivare una preventiva fase di partecipazione, qualora come nel caso in esame, non sia stata disposta l'aggiudicazione provvisoria, dal momento che il partecipante (quand'anche, come avviene nel caso di specie, sia l'unico per il lotto di che trattasi) non ha acquisito, in relazione allo stato della procedura, una posizione di vantaggio concreta, e comunque tale da far sorgere, nel contesto del procedimento amministrativo in corso, un interesse qualificato e differenziato e quindi meritevole di tutela attraverso detta comunicazione (Cfr. Consiglio di Stato, sez III, 24. 5.2013, n. 2838).

Inoltre con recente sentenza n. 3831 del 15.7.2013, il Consiglio di Stato ha ritenuto legittimo l'annullamento d'ufficio di una gara da parte della P.A. allorché disposto tempestivamente per ragioni di cautela amministrativa, conformemente ai principi di buona fede e di correttezza precontrattuale, in modo da evitare legittimi affidamenti nei soggetti concorrenti.

Inoltre, si osserva che nei nuovi atti di gara dovrà essere previsto che l'appaltatore del servizio debba essere remunerato con aggio sugli accertamenti e riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie in base alle somme effettivamente riscosse, nonché a compenso, a contribuente, per le attività di supporto alla riscossione (acquisizione informatica delle denunce, elaborazione e stampa elenchi annuali e straordinari, imbustamento e spedizione, rendicontazione delle entrate tributarie ed extratributarie, solleciti di pagamento, ecc.).

Tanto premesso, si chiede alla Giunta di formulare un nuovo atto di indirizzo con cui si prenda atto del nuovo quadro normativo in merito ai tributi locali e della sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale acchè lo scrivente provveda a revocare la propria determinazione n. 14 del 18.7.2013 Reg. di Area, e a riformulare e riapprovare i nuovi atti di gara alla luce del nuovo quadro normativo di cui alla legge n.147/2013.

IL CAPO AREA AD INTERIM
Michele GALASSO

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Michele Galasso', written over the printed name.

IL PRESIDENTE

f.to Giovanni GUGLIOTTI

Timbro

II SEGRETARIO

f.to Francesco Mancino

Il sottoscritto Responsabile della pubblicazione, visti gli atti d'Ufficio:

CERTIFICA

ai sensi dell'art. 5 dello Statuto Comunale, che la presente deliberazione, su conforme attestazione del Messo Comunale, viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo ente dal 04/02/2014 quindici giorni naturali e consecutivi ai sensi dell'art. 124 comma 1 del D.Lgs. 267/2000,

addì 04/02/2014

IL VICE SEGRETARIO

f.to Giovanni SICURO

ATTESTA

che la presente deliberazione:

☐

è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari in data 04/02/2014

- è esecutiva il 04/02/2014 perché:

☐ decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ;

☐ dichiarata immediatamente esecutiva (Art. 134 – comma 4° - D. Lgs 267/00)

- è composta da n. _____ allegati.

Addì 04/02/2014

II VICE SEGRETARIO

f.to Giovanni SICURO

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Castellaneta, 04/02/014

IL VICE SEGRETARIO

Giovanni SICURO

